



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

Determinazione N.181

del 21.10.2021

Responsabile:
- PINTOSI MARCELLO -

SETTORE - SETTORE FINANZIARIO

Oggetto:	COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - PARTE STABILE
----------	---

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE -

PREMESSO CHE:

- Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare nel corso dell'anno; **nel rispetto dei limiti di legge, di seguito riepilogati; si riporta per maggiore chiarezza anche la normativa "limiti" vigente dal 2011 al 2016**
- L'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, secondo cui a decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed inoltre doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; con proroga della disposizione fino al 31.12.2014 per effetto dell'art. 1 comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale ha modificato l'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, aggiungendo anche il seguente periodo: "a decorrere dal 1° Gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";
- Da quanto sopra scaturisce che le decurtazioni operate negli anni precedenti per effetto della riduzione del personale diventano permanenti e quindi rimangono nel 2015, ipotesi che non si applica per il Comune di Seniga, in quanto non ci sono state riduzioni di personale successive all'anno 2010; invece non si applicano ulteriori riduzioni per effetto delle cessazioni a decorrere dall'anno 2015;
- successivamente l'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 ha disposto che il trattamento accessorio 2016 non potesse superare l'importo del 2015;
- **attualmente vige l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, il quale dispone che dal 01 gennaio 2017 il trattamento accessorio complessivo non può superare l'importo dell'anno 2016, disponendo l'abrogazione del comma 236 della L. 208/2015; inoltre con tale norma la riduzione del fondo per effetto della riduzione del personale si applica solo agli enti non in regola con il patto di stabilità (attuale pareggio del bilancio).**

RICORDATO CHE:

- le modalità di determinazione delle risorse (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate **dall'art. 31 commi 2 e 3** del C.C.N.L. del 22.01.2004 che suddivide tali risorse in:
 - **comma 2** - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite nel Fondo anche per il futuro;
 - **comma 3** - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.
- La disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999; che al comma 2 (1,20% monte salari 1997) ed al comma 5 (attivazione nuovi servizi o accrescimento esistenti) prevede la possibilità di integrare con risorse variabili; ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa successivamente intervenuti per quanto concerne l'attivazione delle risorse variabili;

- Le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti, di seguito riportati:
 - a) Il C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data **22.01.2004** ed in particolare **l'art. 31 commi 2 e 3** dello stesso in materia in ordine alla distinzione delle risorse decentrate fisse e variabili; inoltre **l'art. 32** in materia di incremento delle risorse decentrate: **comma 1 incremento dello 0,62%, commi 2 e 3 dello 0,50%**, riferiti al monte salari, esclusa la dirigenza (nel presente caso le P.O.), del monte salari 2001; il secondo aumento risultava applicabile solo agli Enti Locali la cui spesa di personale risultasse inferiore al 39% delle entrate correnti (ipotesi ricorrente per Seniga); entrambi i predetti incrementi, essendo riferiti alle risorse dell'art. 31 comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004 e cioè risorse stabili, rimangono anche per gli anni successivi;
 - b) Il C.C.N.L. (rientrante nel quadriennio normativo 2002-2005) per il biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data **09.05.2006** ed in particolare **l'art. 4 comma 1** in materia di incremento delle risorse decentrate, pari allo 0,50% del monte salari 2003, nel caso di spesa del personale non superiore al 39% dell'entrata corrente (ipotesi ricorrente per Seniga), valido anche per gli anni successivi essendo destinato alle risorse stabili art. 31 comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004; invece l'incremento dello 0,30% del comma 2 era valido solo per l'anno 2006 essendo riferito alle risorse dell'art. 32 comma 3 del C.C.N.L. 22.01.2004 e quindi risorse variabili;
 - c) Il C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data **11.04.2008** ed in particolare l'art. 8 comma 2 dello stesso in materia di incremento delle risorse decentrate pari allo 0,60% del monte salari 2005, nel caso di spesa di personale non superiore al 39% dell'entrata corrente (ipotesi ricorrente per Seniga), valido anche per gli anni successivi; mentre l'incremento del comma 3 (0,3 % -0,9% era valido solo per l'anno 2008;
 - d) Il C.C.N.L. (rientrante nel quadriennio normativo 2006-2009) per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data **31.07.2009** ed in particolare l'art. 4 comma 2 dello stesso, avente ad oggetto incremento delle risorse decentrate (1 % - 1,5%), precisando che essendo riferito alle risorse variabili (art. 31 comma 3 del C.C.N.L. 22.01.2004) era valido solo per l'anno 2009".

VISTO CHE

- in data **21.05.2018** è stato sottoscritto il nuovo CCNL per il triennio 2016/2018, che ha disciplinato anche il trattamento accessorio, in particolare con gli art.: 67 costituzione del fondo; 68 utilizzo del fondo; 69 differenziazione del premio individuale; art. 70 - bis indennità condizioni di lavoro che disciplina in modo diverso il rischio, disagio e maneggio valori; art. 70- quinquies indennità per specifiche responsabilità comma 1; già disciplinate dall'art. 36 comma 1 CCNL 22.01.2004 e modificato dall'art. 7 del CCNL 09.05.2006; indennità di servizio esterno art. 56- quater;

- **l'art. 67 comma 7 del suddetto CCNL 21.05.2018 ribadisce che la quantificazione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio e quelle destinate alle P.O. devono sottostare entrambe al limite globale fissato dall'art. 23, comma 2 del DLgs. 75/2017 e, quindi, al limite del trattamento accessorio anno 2016**, secondo quanto già affermato (dopo un periodo di contrastanti interpretazioni) dalla Corte dei Conti sez. Autonomie delibera n. 26/2014 (in merito al fatto che anche le P.O. a carico bilancio, nei Comuni senza dirigenti, dovessero sottostare al limite; nel nuovo CCNL anche i Comuni con dirigenti spesa P.O. esce dal fondo per essere posta a carico del bilancio, ovviamente anche per essi permane il limite globale);

Rilevato che: - in data 27 aprile 2020 e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacita' assunzionale dei comuni; - e' stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale e' fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31/12/2018, e che pertanto "il predetto limite non e' oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 24/2019";

Visto pertanto l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, così come attuato dal D.M. 17 marzo 2020, che testualmente recita "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

Precisato che l'adeguamento del limite del trattamento accessorio nel 2021 va fatto sommando i valori del fondo dei dipendenti e dello stanziamento delle posizioni organizzative così come chiarito dalla deliberazione n° 95/2020 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale di controllo per la Lombardia; rilevato che, in ogni caso, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018;

Appurato che NON si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2021 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, in quanto i dipendenti in servizio al 31.12.2018 erano n. 5 mentre i dipendenti presunti in servizio al 31.12.2021 sono n.3;

Verificato che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento;

DATO ATTO CHE:

- L'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità delle vigenti disposizioni di Legge e di contratto collettivo di lavoro;
- In base al fondo, unilateralmente determinato dal sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa e Personale, viene svolta la contrattazione decentrata per l'anno 2021;

RITENUTO pertanto che e' necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate, dando atto che l'importo viene così determinato:

Risorse stabili

- Si parte dall'importo approvato con l'accordo decentrato firmato il 21.12.2018, il quale rispettava il vincolo di non superare il Fondo 2016;
- **art. 67 comma 2 lett. b CCNL 21.05.2018 differenziale incremento PEO;** per tale la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.05.2018 dichiara l'esclusione del limite essendo un incremento derivante dal rinnovo contrattuale deciso a livello nazionale; sul punto si è altresì espressa la sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 19/2018 che ha pronunciato il seguente principio di diritto: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.
- **art. 67 comma 2 lett. a CCNL 21.05.2018;** quota di euro 83,20 per il personale in servizio al 31/12/2015.
- **Dato atto** che ai sensi del parere n. 256170/2018 della Ragioneria Generale dello Stato e della circolare 15/2019 del Conto Annuale 2018, nell'unico importo consolidato deve essere compreso l'importo pari allo 0,20% del monte salari 2001;

RICORDATO il contrasto interpretativo in merito all'incentivo di progettazione D.Lgs. 163/2006 precedente codice dei contratti e l'incentivo funzioni tecniche del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016:

- incentivo di progettazione art. 92 del D.Lgs 163/2006 era fuori limite spesa trattamento accessorio;
- incentivo funzioni tecniche, art. 113 D.Lgs.50/2016, Corte dei Conti sez. Autonomie delibera n. 7 del 30.03.2017 ha ritenuto all'interno del limite trattamento accessorio;
- la suddetta problematica, generata dall'interpretazione della Corte 30.03.2017, è stata risolta con la legge n. 205 del 27.12.2017 di bilancio 2018, art. 1, comma 526, che ha escluso gli incentivi funzioni tecniche dal limite di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, disponendo che facessero parte del capitolo di spesa dei lavori/servizi/forniture;

DATO ATTO che la quantificazione delle risorse decentrate - parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; di contro, spetta all'Organo di Governo dell'Ente quantificare la parte variabile in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore; pertanto la parte variabile è oggetto specifica autorizzazione da parte della Giunta Comunale, anche con preventiva delibera di autorizzazione all'avvio delle trattative con la parte sindacale; Che il sottoscritto Segretario ritiene adesso di procedere alla costituzione del fondo, finora rinviato in relazione al nuovo CCNL 21.05.2018 ed ai dubbi dallo stesso generalmente posto, essendo anche al termine del proprio incarico di reggente e ritenendo necessario concretizzare la costituzione del fondo al fine di consentire l'avvio delle trattative sindacali.

EVIDENZIATO CHE:

- per quanto concerne l'incremento delle risorse stabili per i differenziali PEO, che si inserisce nella costituzione del presente fondo, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b del CCNL del 21.05.2018, sono al di fuori del limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017, come acclarato anche dalla Corte dei Conti sezioni Autonomie con deliberazione n. 19/2018;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti del 20/10/2021 protocollato in entrata al nr. 5185 del 21/10/2021;

Dato atto che rispetto all'anno 2020 non si registrano variazioni di risorse stabili;

Evidenziato che l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 dispone di costituire un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, tale comma già conteneva il richiamo dell'art. 32 commi 1 e 2 del medesimo contratto, in quanto a sua volta disponeva "... e con le integrazioni previste dall'art. 32 commi 1 e 2, vengono definite in unico importo che resta confermato ecc", quindi sembrerebbe che, in adempimento all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 si debba costituire l'unico importo comprensivo sia dell'art. 31 comma 2 ma anche degli incrementi art. 32 comi 2 e 3, ma poiché gli schemi di compilazioni che si è avuto modo di visionare e come acquisiti anche in autorevole corso tengono separato l'art. 31 comma 2 e l'art. 32 commi 2 e 3, si procede in analogia, non vi sono conseguenze sostanziali, in quanto si tratta comunque di risorse stabili;

DATO ATTO CHE la distribuzione del fondo di produttività verrà effettuata in relazione al raggiungimento degli obiettivi ordinari o specifici, da parte di ciascun dipendente, in base alla valutazione del personale effettuata dal Segretario Comunale acquisendo le valutazioni da parte dei Responsabili di area, a seguito di approvazione del contratto decentrato e acquisito il parere del Revisore dei Conti.

Precisato che si allega alla presente determina anche l'allegato contenente la costituzione dell'anno 2016, sia al fine della comparazione ed anche al fine dell'immediato riscontro dell'importo consolidato;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione a norma dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per il trattamento accessorio dell'anno 2021 secondo le linee, i criteri ed i limiti illustrati, da cui derivano i seguenti importi

FONDO RISORSE DECENTRATE	
CCNL 21.05.2018 art. 67 comma 1 importo unico consolidato art. 31 comma 2 CCNL 22.01.2004	
Importo unico consolidato	10.088,31
Art. 67 comma 2 lett. a quota euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015	416,00
Art. 67 comma 2 lett. b CCNL 21.05.2018 differenziali incrementi PEO (risorsa stabile fuori dal limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 7572017)	435,16
TOTALE RISORSE STABILI	10939,47

- 2. DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione delle spese derivanti dai fondi previsti nella presente, per quanto concerne i compensi fissi e continuativi.
- 3. DI DARE ATTO** che spetta al Segretario Comunale, attuale Nucleo di Valutazione monocratico, la liquidazione della produttività dei dipendenti e dell'indennità di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa, precisando che i predetti compensi sono collegati al raggiungimento degli obiettivi ordinari e specifici secondo il sistema di valutazione dell'Ente.

4. **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Messo Comunale per la pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile di Area
Marcello Pintossi

**ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI**

- Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 21.10.2021

Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi

-
- VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO
Vari	Vari	10.939,47

Lodrino 21/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **21.10.2021** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO DELEGATO
MARCELLO PINTOSI**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Toschi', written over the printed title 'IL SEGRETARIO COMUNALE'.

21.10.2021

